

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1460

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLICANI, ENRICO TESTA, VIGNERI, BIANCHINI

Modifica dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171,
recante interventi per la salvaguardia di Venezia

Presentata il 4 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge che si sottopone all'attenzione della Camera, si ritiene utile e opportuno precisare una disposizione di recente introdotta nella legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia, mediante l'approvazione della legge 8 novembre 1991, n. 360, recante « Interventi urgenti per Venezia e Chioggia ».

Con l'articolo 4 di tale legge, infatti, si è attribuita vincolatività al parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia in relazione a tutti gli interventi edilizi e di trasformazione e modifica del territorio per la realizzazione di opere private e pubbliche concernenti l'area interessata alla legislazione speciale, disponendosi, in particolare, la sostituzione con tale parere del parere delle Commissioni edilizie comunali. Tra le aree cui si

applica tale disposizione, la citata norma inserisce l'intero territorio del comune di Chioggia, con il risultato di estromettere gli organi territoriali, ordinariamente competenti, dalla gestione delle trasformazioni urbanistiche riguardanti l'intero territorio comunale, anziché i soli centri storici di Chioggia e di Sottomarina, località quest'ultima facente parte anch'essa del comune di Chioggia.

I centri storici indicati, come si evince da una lettura globale delle norme della citata legge n. 360 del 1991, risultano infatti essere gli oggetti specifici della salvaguardia disposta con le richiamate modifiche alle funzioni del Comitato; laddove, invece, sono gli organi ordinariamente competenti a conservare — sia pur nel quadro degli indirizzi dettati dalla legge — le proprie prerogative in ordine

all'assetto territoriale ed allo sviluppo infrastrutturale (connesso a quello socio-economico) del rimanente territorio comunale (si veda, al riguardo, l'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della citata legge n. 360).

Al fine di riportare la citata norma a piena coerenza con tale spirito che è stato quello, del resto, che ha ispirato il legislatore nella formazione del provvedimento di legge 8 novembre 1991, n. 360, e ancora prima nell'approvazione della

prima legge speciale per Venezia, la n. 171 del 16 aprile 1973, la presente proposta di legge mira pertanto a sostituire, nell'articolo 6 della legge n. 171 del 1973, come modificato dalla recente legge n. 360, il riferimento all'intero territorio comunale di Chioggia con quello ai soli centri storici esistenti nel medesimo comune.

Per le considerazioni suesposte, si invita, pertanto, la Camera ad accogliere con sollecitudine la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « nel territorio del comune di Chioggia » sono sostituite dalle seguenti: « nei centri storici di Chioggia e Sottomarina ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.